

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

Sezione degli enti locali

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
di-sel@ti.ch

Ai Municipi
dei Comuni ticinesi

Tramite Portale AC

Bellinzona

9 gennaio 2017



Ns. riferimento

Vs. riferimento

CB/sf

Circolare SEL n. 20170109-1

Procedure contravvenzionali in applicazione della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento (RLOrP)

Signore e signori Sindaci e Municipali,

vi segnaliamo quanto segue perché ne prendiate nota e mettiate se del caso in atto le necessarie modifiche di regolamento.

Come vi è noto il 1. luglio 2016 sono entrati in vigore la nuova Legge sull'ordine pubblici (LORP - 1.4.1.1) e il relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (RORP - 1.4.1.4.1).

L'art. 2 LORP prevede la competenza municipale a punire tutta una serie di infrazioni meglio elencate nelle lett. a - l del capoverso 1. Gli artt. 3 e 4 LORP stabiliscono invece le competenze del Ministero pubblico e della Magistratura dei minorenni.

Per quanto attiene alle infrazioni di competenza municipale la procedura da seguire per l'applicazione delle multe è quella degli artt. 145 e segg. LOC (vedi art. 6 cpv. 1 let. a LORP).

Gli importi delle multe - da applicare alle violazioni di cui all'art. 2 LORP - sono tuttavia stabiliti in modo vincolante agli artt. 5 cpv. 1 LORP e 2 RORP. Ciò in deroga all'art. 145 cpv. 2 LOC, che riserva peraltro leggi speciali.

Vi sollecitiamo pertanto a volere da una parte tenere debito conto di ciò nelle procedure contravvenzionali che vi competono, **dall'altra a voler modificare o abrogare eventuali disposti dei Regolamenti comunali che prevedono diversamente per le infrazioni in questione e a prevedere invece un articolo con il rimando agli artt. 5 LORP e 2 RORP.**

A titolo di esempio segnaliamo la presenza nel Regolamento per il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti di qualche Comune di articoli che per casi di littering prevedono importi di multa come all'art. 145 cpv. 2 LOC, anziché rimandare ai citati disposti LORP e del RORP.

Grazie alla riserva all'art. 2 cpv. 1 let. d LOrP i Comuni hanno invece la facoltà di meglio regolamentare le fattispecie rientranti nel littering e più in generale contenuti e modalità della pulizia cittadina.

Su importi e commisurazione delle multe in applicazione dell'art. 2 LOrP ricordiamo ancora le direttive del 10 marzo 2016 del Dipartimento delle istituzioni (in particolare il commento all'articolo 2 ROrP), pubblicate sul sito del Dipartimento delle istituzioni:

<http://www4.ti.ch/di/cosa-facciamo/legge-sullordine-pubblico-lorp-e-legge-sulla-dissimulazione-del-volto-negli-spazi-pubblici/>

Al proposito di multe di competenza comunale rinviamo infine anche alla circolare SEL n. 20160429-5 del 19 aprile 2016.

È gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e auguri di Buon Anno.

Il Capo Sezione:
E. Genazzi



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Copia per conoscenza a:

- Luca Filippini, Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch).